STATUTO
DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LARDARO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 31.3.2026

Art. 1
SEDE

1. Il Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Lardaro, in seguito denominato brevemente “Corpo”, ha la propria sede nella frazione di Lardaro del Comune di Sella Giudicarie.

Art. 2
SCOPI

1. Il Corpo, nell'ambito delle leggi regionali e provinciali vigenti, costituisce una struttura operativa del Servizio antincendi e della protezione civile ed ha lo scopo di:
 a) provvedere all’estinzione degli incendi;
 b) allontanare i pericoli che minacciano la comunità o i singoli, nei casi di calamità di qualsiasi genere;
 c) prestare soccorsi tecnici in genere, in caso di richiesta urgente, per la salvezza delle persone e delle cose, compresi quelli riguardanti il ripristino dei servizi essenziali alla vita della popolazione;
 d) provvedere alla prevenzione ed al controllo degli incendi nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
 e) provvedere al soccorso pubblico urgente con primaria competenza all’interno del territorio della frazione di Lardaro, secondo le linee guida dei piani di allertamento adottati.
2. Per il raggiungimento di tali scopi, il Corpo si prefigge in particolare:
 a) di creare fra i propri componenti un vivo spirito di solidarietà, di spronarli ad adempiere con ogni disponibilità, generosità e scrupolo ai propri doveri, mantenendo fra di loro rapporti di amicizia, cordialità e di rispetto reciproco;
 b) di informare e formare, con metodi uniformi ed in modo periodico, i propri componenti;
 c) di rispettare puntualmente quanto previsto dagli statuti e dai regolamenti di Unione distrettuale e Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari;
 d) di rispettare il codice deontologico del Vigile del fuoco approvato dall’Assemblea dei Comandanti dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del Trentino.
3. Il Corpo, in quanto istituzione di carattere comunale e quale parte integrante della comunità locale, può partecipare alle manifestazioni ufficiali promosse dal Comune, se ed in quanto richiesto dallo stesso.
4. Il Corpo può inoltre prestare servizio di collaborazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3
COMPOSIZIONE

1. Il Corpo è composto dai Vigili del fuoco di ambo i sessi, di seguito citati come “Vigili”:
 a) in servizio attivo;
 b) di complemento;
 c) allievi;
 d) onorari;
 e) fuori servizio.
2. Fanno parte del Corpo anche i sostenitori.

Art. 4
VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO ATTIVO

1. Quali Vigili del fuoco in servizio attivo possono essere assunte e impiegate solo persone che abbiano raggiunto i 18 anni e fino al compimento dei 65 anni di età, capaci di soddisfare alle esigenze del Corpo ed aventi i seguenti requisiti:
 a) idoneità psico-fisica certificata dal medico competente secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale vigente e secondo i parametri della scheda medica approvata dalla Cassa provinciale antincendi;
 b) residenza nel Comune di appartenenza del Corpo, al momento dell'assunzione;
 c) non aver commesso reati, con sentenza passata in giudicato, che comportino la perdita del godimento dei diritti civili e politici;
 d) non aver compiuto i 45 anni di età al momento dell'assunzione.
2. Le domande di assunzione, pervenute a seguito di indizione di apposito bando comunale, sono rivolte per iscritto dall'aspirante Vigile al Sindaco del Comune, tramite il Comandante del Corpo. Il Sindaco, esaminate la rispondenza e la regolarità delle domande ai requisiti di cui al punto 1, lettere b) e c), del presente articolo 4, comunica l'elenco degli aspiranti al Direttivo del Corpo, che decide sull'iscrizione.
3. Il Sindaco, per particolari e motivate situazioni corredate da adeguata documentazione e acquisito il parere dell'Ispettore distrettuale, può derogare dai requisiti previsti al punto 1, lettera b).
4. L'aspirante Vigile del fuoco deve attestare il requisito di cui al comma 1, lettera a), conseguire l'idoneità nelle prove attitudinali e ginnico fisiche organizzate dalla Federazione provinciale e frequentare con esito positivo il corso di base, entro il secondo anno dalla data di assunzione in prova. Fino all'effettuazione di detto corso ed al conseguimento delle idoneità, il Vigile può partecipare solo all'attività abilitata tramite corsi di formazione. Al termine del periodo di prova, il mancato superamento delle prove ginniche e/o la mancata frequenza con esito positivo del corso di base, comportano per l'aspirante Vigile la sospensione dal servizio, fatte salve cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del Vigile.
5. In caso di mancata assunzione, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea del Corpo, che decide definitivamente.
6. All'atto dell'inquadramento definitivo, il Vigile deve prestare promessa solenne davanti al Sindaco ed al Comandante pronunciando la seguente formula:
 "Prometto di rispettare la Costituzione della Repubblica, le leggi dello Stato, della Regione, della Provincia ed i regolamenti del Comune in materia di servizi antincendi e di adempiere puntualmente e con coscienza ai doveri assunti, di operare con tutte le mie forze come Vigile del fuoco alla difesa del prossimo. Dichiaro di avere piena conoscenza degli statuti del Corpo, dell'Unione e della Federazione, del codice deontologico del Vigile del fuoco e mi impegno a rispettarli".
 Il Sindaco dispone l'assunzione con la seguente formula:
 "Da questo momento sei Vigile del fuoco volontario del Corpo di Lardaro".
7. L'idoneità di cui al punto 1, lettera a), del presente articolo deve essere comprovata ogni cinque anni, fatto salvo che nel frattempo non siano intervenute cause invalidanti. In tal caso il Comandante può chiedere che il Vigile si sottoponga ad una nuova visita medica, sospendendolo dal servizio fino all'effettuazione della visita stessa.
8. Il Vigile può essere temporaneamente dispensato o sospeso dal servizio secondo quanto previsto all'articolo 13 del presente statuto.

9. Ogni Vigile riceve, all'atto dell'assunzione provvisoria, la tessera di riconoscimento. Il Corpo, anche tramite la Federazione, provvederà a mantenere lo stato di servizio del Vigile, nel quale devono essere registrati gli eventi importanti ai quali ha partecipato ed in particolare gli esiti dei corsi d'istruzione, le promozioni e le decorazioni.
10. In caso di trasferimento della residenza presso altro Comune, al Vigile è consentito il passaggio diretto da un Corpo all'altro, anche in soprannumero, salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 2, lettera d).
11. Il Vigile del fuoco in servizio attivo può essere momentaneamente distaccato ed operare in un altro Corpo, previo accordo tra i Direttivi dei due Corpi che ne determini le modalità e successiva comunicazione alla Federazione.
12. Al compimento del 65° anno di età cessa il servizio con qualifica di Vigile del fuoco in servizio attivo.

Art. 5
VIGILI DEL FUOCO DI COMPLEMENTO

1. Tale categoria comprende i Vigili del fuoco che, alla visita medica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), risultino idonei ai soli servizi complementari.
2. I Vigili del fuoco di complemento devono sottoporsi a visita medica ogni cinque anni e sono destinati a servizi di supporto tecnico e logistico non in emergenza che non comportino particolari rischi d'infortunio, così come definiti da apposito regolamento.
3. Al compimento del 65° anno di età il Vigile del fuoco di complemento cessa il servizio.

Art. 6
VIGILI DEL FUOCO ALLIEVI

1. Il Corpo mediante l'assunzione dei Vigili del fuoco allievi, persegue lo scopo di formare e diffondere fra i giovani i principi e i valori del volontariato pompieristico e di assicurare un costante reclutamento di Vigili del fuoco volontari in servizio attivo, nell'alveo delle tradizioni storiche locali.
2. Il Corpo dei Vigili del fuoco volontari, con deliberazione dell'Assemblea, può costituire i Vigili del fuoco allievi; dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Sindaco del Comune di appartenenza, all'Ispettore distrettuale territorialmente competente ed alla Federazione provinciale.
3. Possono essere ammessi, in qualità di Vigili del fuoco allievi, giovani che abbiano compiuto il 10° e non compiuto il 17° anno di età, fisicamente idonei alla specifica attività secondo le certificazioni del proprio medico curante, conformemente ai requisiti previsti dalla Cassa provinciale antincendi.
4. I Vigili del fuoco allievi possono essere reclutati tra giovani aventi le caratteristiche stabilite dal precedente comma 3, residenti nel Comune di appartenenza del Corpo o, nel caso il Corpo sia sprovvisto di allievi, nel Corpo più vicino, previo accordo tra i rispettivi Sindaci e Comandanti, comunicazione agli Ispettori dei distretti competenti e alla Federazione.

5. L’assunzione dei Vigili del fuoco allievi ha luogo sulla base di un apposito avviso pubblico, redatto sulla base del modello approvato dalla Federazione e adottato dal Comune. La domanda di assunzione dell’allievo deve essere sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà o da chi abbia la legale rappresentanza dell’aspirante e deve essere corredata dalle dichiarazioni e dai documenti sanitari richiesti.
6. La domanda deve contenere la specifica dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e del “regolamento allievi” del Corpo dei Vigili del fuoco volontari nonché di accettazione del rischio connaturato con lo svolgimento delle attività.
7. Le domande pervenute sono valutate dal Direttivo del Corpo, che ne stila la graduatoria e delibera l’ammissione degli aspiranti nei limiti dei posti disponibili.
8. La graduatoria degli aspiranti è formata sulla base di criteri predeterminati dal Direttivo del Corpo, considerando anche che agli stessi è richiesto un comportamento corretto e rispettoso delle regole, morali e comportamentali, ritenute fondamentali, fuori e dentro il Corpo, sia in ambito scolastico che nelle regole di convivenza civile e tenendo conto di:
 a) età dell’aspirante;
 b) grado di idoneità fisica all’attività;
 c) priorità cronologica di presentazione delle domande, a parità di requisiti.
9. L’avvenuta ammissione deve essere comunicata ai genitori o agli esercenti la patria potestà dell'allievo a cura del Comandante del Corpo; i nominativi degli allievi sono comunicati anche al Sindaco del Comune di appartenenza, all'Ispettore distrettuale competente per territorio ed alla Federazione provinciale.
10. All'atto dell'ammissione deliberata dal Direttivo, per ciascun allievo sono predisposti una scheda personale e un tesserino di riconoscimento. La scheda personale deve essere conforme al modello approvato dalla Federazione provinciale e contenere i dati personali e le note caratteristiche dell'allievo.
11. L’allievo decade per i seguenti motivi:
 a) compimento del diciottesimo anno di età;
 b) trasferimento della residenza in un altro Comune non vicino;
 c) trasferimento della residenza in un altro Comune vicino in assenza dell'accordo e della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo;
 d) dimissioni volontarie;
 e) sopravvenuta inidoneità;
 f) espulsione.

 Della decadenza dal servizio dal ruolo di Vigile del fuoco allievo è data comunicazione ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà, al Comune, all’Ispettore distrettuale territorialmente competente e alla Federazione provinciale.
12. Al compimento del diciottesimo anno d'età, su richiesta dell’interessato presentata al Direttivo del Corpo, il passaggio dell'allievo al servizio attivo, anche in soprannumero rispetto all'organico del Corpo, avviene con le modalità previste dall’articolo 4, comma 1, lettera c), comma 2 e comma 4 del presente statuto.
13. L'attività degli allievi è disciplinata dal presente statuto e dal regolamento adottato dal Comune di appartenenza, sulla base del “regolamento allievi tipo”, parte integrante del presente statuto e approvato dalla Giunta provinciale.

14. I Vigili del fuoco allievi godono della tutela assicurativa per le attività esercitate ai sensi del regolamento. Al compimento del 16° anno di età essi possono, a giudizio del Comandante e sentito il responsabile allievi che può esprimere un suo giudizio relativo alle capacità dell'allievo, partecipare alle manovre con i Vigili del fuoco in servizio attivo, purché muniti di idoneo equipaggiamento di protezione individuale.
15. Il Corpo può organizzare attività formative per gli allievi, anche concordando l'eventuale collaborazione con altri Corpi.

Art. 7
VIGILI E MEMBRI ONORARI

1. I Vigili onorari ed i Membri onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Direttivo.
2. I Vigili del fuoco particolarmente meritevoli, che abbiano terminato il servizio attivo o di complemento possono essere nominati Vigili onorari.
3. Le persone che abbiano acquisito meriti particolari per il servizio antincendi, possono essere nominati Membri onorari.

Art. 8
SOSTENITORI

1. L'Assemblea del Corpo può accogliere, in qualità di sostenitori, persone che si impegnano a versare un contributo annuo minimo, stabilito dal Direttivo, oppure a fornire servizi di supporto logistico, organizzativo e sociale.
 Può essere sostenitore il Vigile allievo che, al compimento del diciottesimo anno di età, non viene dichiarato idoneo al servizio attivo o che non supera le prove di cui all'articolo 6, comma 12.

Art. 9
VIGILI DEL FUOCO FUORI SERVIZIO

1. I Vigili del fuoco che per raggiunti limiti di età hanno terminato il periodo di servizio attivo o di complemento, sono di diritto Vigili del fuoco fuori servizio.
2. I Vigili del fuoco che hanno cessato il servizio ai sensi del successivo articolo 11, comma 1, lettera a), possono essere nominati dal Direttivo quali Vigili fuori servizio.
3. Essi possono mantenere in uso la divisa da parata, fregiata dall'apposito stemma con i massimi gradi e le onorificenze conseguite in servizio, purché abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, sono considerati tutti i periodi, anche se non continuativi.

Art. 10
DIRITTI E DOVERI

1. Tutti i Vigili del fuoco hanno l'obbligo:
 a) di accorrere immediatamente per portare aiuto in caso di allarme;
 b) di presentarsi puntualmente e regolarmente ad ogni servizio;

c) di dimostrarsi degni del Corpo mantenendo un comportamento esemplare in servizio e fuori;
d) di mantenere con gli appartenenti al Corpo rapporti di rispetto, solidarietà, cordialità e correttezza;
e) di curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento personale loro affidati;
f) di osservare le disposizioni relative all'addestramento;
g) di obbedire agli ordini di servizio dei superiori;
h) di osservare le disposizioni e le precauzioni per prevenire gli infortuni a sé ed agli altri;
i) di osservare diligentemente le norme del presente statuto;
l) di frequentare periodicamente i corsi di aggiornamento e di formazione;
m) di usare e mantenere in modo corretto le attrezzature e i mezzi di servizio e garantire il corretto utilizzo dei DPI personali o collettivi;
n) di rispettare il codice deontologico dei Vigili del fuoco volontari.

2. Ogni Vigile ha i seguenti diritti:
 a) di richiedere indennizzi e rimborsi spese per i danni economici, civili e morali che possano conseguire a sé stesso o alla propria famiglia a seguito di interventi previsti dal presente statuto;
 b) di essere assicurato contro gli infortuni e le malattie conseguibili in o per causa di servizio;
 c) di essere accettato e rispettato.

Art. 11
TERMINE DEL SERVIZIO

1. I componenti del Corpo cessano il servizio per:
 a) dimissioni;
 b) espulsione, sopravvenuta interdizione, sanzione disciplinare o esonero temporaneo, limitatamente al periodo richiesto dal Vigile o deliberato dal Direttivo;
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Direttivo del Corpo. Sono irrevocabili ed immediatamente esecutive.
3. Alla cessazione dal servizio i capi di vestiario e di equipaggiamento individuale devono essere restituiti entro 15 giorni, salvo deroga ad insindacabile giudizio del Comandante.

Art. 12
SANZIONI DISCIPLINARI

1. I componenti del Corpo che tengono un comportamento scorretto o non consono a quanto riportato nello statuto, possono incorrere in sanzioni disciplinari che aumentano in modo graduale, proporzionalmente alla gravità o alla reiterazione del comportamento. Tali sanzioni sono:
 a) primo richiamo scritto;
 b) secondo richiamo scritto;
 c) sospensione dal servizio;
 d) espulsione dal Corpo.

2. Il Vigile che non mantiene un comportamento corretto, ma non tale da essere punito con l'espulsione, può, con deliberazione del Direttivo, essere sospeso dal servizio o dalle attività statutarie del Corpo.
3. Le sanzioni disciplinari ai punti a), b) c) sono deliberate dal Direttivo del Corpo e notificate, tramite contestazione scritta dell'addebito, direttamente all'interessato, il quale può presentare memorie difensive o chiedere di essere personalmente sentito dal Direttivo entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.
4. Il Direttivo del Corpo, se le giustificazioni addotte sono ritenute sufficienti, dispone l'archiviazione della procedura disciplinare.
5. Nel caso di sanzioni deliberate nei confronti di un Vigile del fuoco allievo, le relative comunicazioni vanno inoltrate ai genitori o a chi esercita la patria potestà.
6. Avverso alla decisione del Direttivo, l'interessato può ricorrere all'Assemblea del Corpo, che decide in via definitiva.
7. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Direttivo ed è efficace a partire dalla data di notifica della deliberazione all'interessato. Le cause dell'espulsione sono le seguenti:
 a) lesione al prestigio del Corpo;
 b) comportamento scorretto nei confronti dei componenti del Corpo;
 c) negligenza nel servizio, in particolare in caso di allarme o per assenze ingiustificate e reiterate dalle esercitazioni.
8. Contro la decisione di espulsione è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al Collegio provinciale dei Probiviri, che decide in via definitiva.
9. I componenti del Corpo decadono anche per condanna passata in giudicato che comporti l'esclusione dalle liste elettorali;
10. I capi di vestiario e di equipaggiamento individuale, le attrezzature ricevute in dotazione, nonché il tesserino di riconoscimento e la patente di servizio devono essere restituiti presso la sede del Corpo entro 15 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di espulsione.

Art. 13
ESONERO TEMPORANEO DAL SERVIZIO

1. L'esonero temporaneo dal servizio è deliberato dal Direttivo e comunicato per iscritto al Vigile nei seguenti casi:
 a) dispensa dal servizio; il Vigile che per un periodo prolungato e per giustificati motivi è impedito a prestare servizio, può essere dispensato, su richiesta dell'interessato, per il tempo necessario, che comunque non può essere superiore ai due anni, complessivamente;
 b) sospensione dal servizio; la sospensione può avvenire per i motivi di cui al comma 2 dell'articolo 12, per mancanza temporanea dei requisiti psicofisici (malattia) o delle abilitazioni necessarie all'espletamento del servizio quali l'assenza reiterata, anche se giustificata, alle esercitazioni; la sospensione è altresì prevista per i motivi di cui all'articolo 4, comma 4;
 c) le interruzioni temporanee non devono essere considerate ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio;
 d) la dispensa e la sospensione sono comunicate per iscritto al Vigile interessato e non revocano i diritti ed i doveri del Vigile stesso, tranne quelli elencati all'articolo 10, punto 1, lettere a), b) e f).

Art. 14
ORGANI DEL CORPO

1. Gli organi del Corpo sono:
 a) l'Assemblea generale;
 b) il Direttivo;
 c) il Comandante.

Art. 15
L'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale è composta dal Sindaco, dall'Ispettore distrettuale, dai Vigili del fuoco in servizio attivo, dai Vigili del fuoco di complemento, nonché dai Vigili del fuoco allievi, dai Vigili onorari, dai Vigili fuori servizio e dai sostenitori. Hanno diritto di voto i Vigili del fuoco in servizio attivo del Corpo ed il Sindaco.
2. All'Assemblea generale spetta:
 a) l'approvazione della relazione e del bilancio preventivo annuale;
 b) l'approvazione del conto consuntivo;
 c) la designazione del Comandante e del Vicecomandante;
 d) la designazione dei Capiplotone e dei Capisquadra;
 e) la nomina del Segretario, del Cassiere e del Magazziniere;
 f) la trattazione di mozioni regolarmente presentate;
 g) la nomina dei Vigili onorari e sostenitori;
 h) l'espulsione dei componenti dal Corpo;
 i) il pronunciamento sulle controversie tra i Vigili e il Direttivo.
3. L'Assemblea generale ordinaria convocata per l'approvazione del rendiconto riferito all'esercizio precedente deve aver luogo entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre per l'approvazione del bilancio di previsione, la stessa deve aver luogo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. L'Assemblea generale ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga utile. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo posta ordinaria o elettronica o circolare a mano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.
4. L'Assemblea generale straordinaria è convocata, nei modi di cui al comma precedente, dal Comandante su richiesta del Sindaco, o dell'Ispettore distrettuale, oppure qualora almeno un terzo degli aventi diritto di voto ne faccia richiesta scritta, almeno due settimane prima, indicandone il motivo.
5. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, quando è presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.
6. Qualora dopo due convocazioni tenute a distanza di almeno 15 giorni una dall'altra, oppure in violazione di quanto previsto al comma 4, non si riesca a costituire validamente l'Assemblea, il Sindaco, sentito l'Ispettore distrettuale, provvederà a convocare nuovamente l'Assemblea, valida con qualsiasi numero di partecipanti e, laddove sia necessario, a sciogliere il Direttivo, presiedendo l'Assemblea stessa.

7. L'Assemblea è presieduta dal Comandante o, in sua assenza, dal Vicecomandante; su proposta del Comandante può essere altresì presieduta da un componente, votato a maggioranza dei presenti.
8. In caso di situazioni di emergenza ufficialmente dichiarata, è possibile effettuare le assemblee in modalità videoconferenza, secondo le normative vigenti.

Art. 16
IL DIRETTIVO DEL CORPO

1. Il Direttivo è composto da:
 a) il Comandante;
 b) il Vicecomandante;
 c) i Capiplotone e/o i Capisquadra;
 d) il Magazziniere;
 e) il Segretario;
 f) il Cassiere.
2. Il Direttivo delibera in merito a tutte le questioni per le quali la relativa decisione non è demandata ad altri organi. In particolare spetta al Direttivo:
 a) la stesura della relazione annuale;
 b) la predisposizione dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
 c) la decisione sui nuovi acquisti di materiali, automezzi ed attrezzature;
 d) la decisione sull'assunzione dei componenti;
 e) la proposta di nomina dei Vigili onorari e dei sostenitori;
 f) la proposta di espulsione dei componenti;
 g) l'esonero dei componenti, su proposta del Comandante;
 h) la nomina dei Vigili del fuoco fuori servizio in base all'articolo 9, comma 2.
3. Le sedute del Direttivo devono essere convocate secondo le necessità; in ogni caso è obbligatoria una convocazione ogni trimestre.
4. La convocazione del Direttivo deve essere comunicata ad ogni componente almeno tre giorni prima. Si prescinde dal predetto termine in caso di urgenza.
5. Il Comandante deve convocare il Direttivo entro otto giorni qualora un terzo dei componenti o il Sindaco o l'Ispettore distrettuale lo richiedano.
6. Il Direttivo è in numero legalmente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, tra i quali il Comandante o il Vicecomandante.

Art. 17
IL COMANDANTE

1. Il Comandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'Assemblea. Dovrà essere scelto tra i Vigili del fuoco in servizio attivo da almeno 5 anni, con l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione con esito favorevole entro un anno o comunque alla prima edizione disponibile, a pena di decadenza.

Sarà designato Comandante il Vigile del Fuoco che otterrà i due terzi dei voti dei presenti all'Assemblea, aventi diritto di voto, validamente costituita con le modalità della prima convocazione.

La carica di Comandante è incompatibile nei casi previsti dal codice deontologico.

2. In casi eccezionali come la costituzione di un nuovo Corpo, oppure nel caso in cui nessun Vigile abbia i requisiti di anzianità di servizio, il Comandante può essere designato fra uno dei componenti in servizio attivo, con l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione con esito favorevole entro un anno o comunque alla prima edizione disponibile.
3. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione distrettuale competente per territorio, al Dirigente provinciale del Servizio antincendi e protezione civile per l'approvazione di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954. In assenza di osservazioni in merito da parte del Dirigente del Servizio antincendi e protezione civile, la nomina si intende approvata.
4. Il Comandante, presiede tutte le riunioni ed assemblee. Assume il comando in tutti gli interventi in conformità delle leggi sul servizio antincendi. E' il legale rappresentante del Corpo e ne ha l'amministrazione, rispondendone di fronte al Comune.
5. Il Comandante dura in carica 5 anni dalla data di approvazione della nomina da parte del Dirigente del Servizio antincendi e protezione civile e può essere riconfermato.
6. In particolare spetta al Comandante:
 a) la proposta del bilancio preventivo e consuntivo;
 b) la suddivisione del Corpo in plotoni e squadre;
 c) la nomina o la revoca dei Caposquadra e Capoplotone;
 d) la consegna ed il ritiro dei D.P.I. ai Vigili;
 e) la convocazione alle esercitazioni, interventi, manifestazioni, sedute ed assemblee;
 f) la sorveglianza sulla manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio;
 g) la tenuta dei registri dei componenti;
 h) la stesura dei rapporti di servizio;
 i) la comunicazione al Comune, alla Cassa provinciale antincendi ed alla Federazione provinciale, relativa a infortuni e fatti di responsabilità civile;
 l) la partecipazione all'Assemblea provinciale e distrettuale;
 m) il rilascio di pareri richiesti al Corpo;
 n) stipulare i contratti aventi ad oggetto i lavori e le forniture di beni e di servizi funzionali alle attività del Corpo.
7. In ambito operativo spetta al Comandante:
 a) dirigere le operazioni di soccorso pubblico urgente;
 b) supportare il Sindaco per le valutazioni tecniche relative all'impatto degli eventi calamitosi e degli eventi eccezionali sul territorio di competenza;
 c) partecipare eventualmente quale membro di diritto alla Commissione edilizia comunale, in base a quanto previsto dal vigente regolamento edilizio del Comune di Sella Giudicarie;
 d) ottemperare alle disposizioni impartite dai soggetti che in particolari circostanze svolgono il ruolo di direzione del soccorso pubblico urgente.
8. In caso di assenza o impedimento, il Comandante è sostituito dal Vicecomandante.

Art. 18
IL VICECOMANDANTE

1. Il Vicecomandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'Assemblea del Corpo, con le stesse modalità previste dall'articolo 17 del presente statuto, fra le persone che siano Vigile del fuoco in servizio attivo da almeno 3 anni e che abbiano frequentato o frequentino entro un anno dalla nomina, o comunque alla prima edizione disponibile, l'apposito corso di formazione con esito favorevole, a pena di decadenza. In casi eccezionali come la costituzione di un nuovo Corpo, oppure che nessun Vigile abbia i requisiti di anzianità di servizio, il Vicecomandante può essere designato fra uno dei componenti in servizio attivo con l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione con esito favorevole entro un anno dalla nomina o comunque alla prima edizione disponibile.
 La carica di Vicecomandante è incompatibile nei casi previsti dal codice deontologico.
2. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione distrettuale competente per territorio, al Dirigente provinciale del Servizio antincendi e protezione civile per l'approvazione di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954. In assenza di osservazioni in merito da parte del Dirigente del Servizio antincendi e protezione civile, la nomina si intende approvata.
3. Il Vicecomandante coadiuva il Comandante e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento.
4. Il Vicecomandante dura in carica 5 anni dalla data della nomina del Dirigente del Servizio antincendi e protezione civile e può essere riconfermato.

Art. 19
IL SEGRETARIO

1. Il Corpo nomina, scegliendolo fra i propri componenti, il Segretario, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:
 a) predisposizione dei verbali delle riunioni del Corpo;
 b) aggiornamento del registro riportante l'attività, gli interventi e le esercitazioni;
 c) altre pratiche amministrative e burocratiche.
2. Il Segretario esercita le proprie funzioni in stretta collaborazione con il Comandante e secondo le direttive dallo stesso impartite.
3. Il Segretario dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Art. 20
IL CASSIERE

1. Il Corpo nomina, scegliendolo fra i propri componenti, il Cassiere, il quale tiene la contabilità aggiornata e regolare, dispone il pagamento delle spese e l'incasso dei proventi, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità e le direttive del Comandante.
2. La gestione economica è obbligatoriamente svolta tramite un Istituto di credito.
3. Il Cassiere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.
4. L'incarico di Cassiere può essere contestualmente svolto dal Segretario.

Art. 21
IL MAGAZZINIERE

1. Il Corpo nomina fra i propri componenti in servizio attivo o di complemento, il Magazziniere, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 a) aggiornamento dell'inventario di tutte le macchine, automezzi, attrezzature, equipaggiamenti ed arredamenti di proprietà o in uso al Corpo;
 b) effettuazione, al termine di ogni intervento del Corpo, della ricognizione degli automezzi e dei materiali impiegati, verificandone lo stato d'uso;
 c) segnalazioni al Comandante in merito alle necessità più urgenti, per la sostituzione e/o l'integrazione di materiali mancanti, necessari per garantire l'attività istituzionale del Corpo.
2. L'inventario generale di magazzino deve essere aggiornato almeno una volta all'anno in concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo. Copia dell'inventario deve essere inviata al Comune e all'Unione distrettuale.
3. Il Magazziniere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Art. 22
GRADI DI SERVIZIO

1. Nel Corpo sono previsti, oltre al Comandante e al Vicecomandante, i seguenti gradi di servizio:
 a) Capoplotone;
 b) Caposquadra.
2. Alla nomina dei Caposquadra e Capoplotone, provvede il Comandante su designazione dell'Assemblea generale.
3. I Vigili del fuoco in servizio attivo possono ricoprire i seguenti incarichi:
 a) Caposquadra: dopo il 3° anno di servizio e dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione, con esito positivo entro un anno dalla nomina o entro il primo corso utile;
 b) Capoplotone: dopo il 3° anno di servizio e dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione, con esito positivo entro un anno dalla nomina o entro il primo corso utile.
4. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale ed all'Unione distrettuale.
5. Il Caposquadra è responsabile di una squadra composta da almeno 5 Vigili.
6. Il Capoplotone è responsabile di un plotone composto da almeno 2 squadre.
7. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 23
ISTRUTTORE ALLIEVI

1. Il Comandante, sentito il Direttivo del Corpo, nomina tra i Vigili del Corpo, gli Istruttori degli allievi, i quali debbono soddisfare i seguenti requisiti:
 a) età minima 21 anni;
 b) aver svolto almeno tre anni di servizio attivo;
 c) aver superato con esito positivo il corso per Istruttore allievi.

2. Il Comandante, sentito il Direttivo, può autorizzare l'aspirante Istruttore allievi, Vigile in servizio attivo, ad essere affiancato da un Istruttore con esperienza, anche di altro Corpo, al fine di poter apprendere le modalità di gestione degli allievi. L'aspirante Istruttore allievi potrà frequentare il corso Istruttori allievi soltanto al compimento del 21° anno di età.
3. L'Istruttore allievi per il mantenimento dell'idoneità e per un continuo miglioramento delle capacità didattiche, deve partecipare ai corsi formativi organizzati dalla Federazione provinciale o da altri soggetti da questa delegati.
4. Gli istruttori, nel corso delle varie attività, pongono in essere tutte le misure per la salvaguardia dell'incolumità degli allievi; valutano le capacità dell'allievo e collegano i programmi e le attività alle specifiche capacità dell'allievo anche mediante l'utilizzo del materiale didattico fornito dalla Federazione.
5. Gli Istruttori allievi devono adempiere a quanto previsto dall'articolo 10 (Diritti e doveri del Vigile del Fuoco).

Art. 24
RESPONSABILE ALLIEVI

1. Il Comandante, sentito il Direttivo del Corpo, nomina tra gli Istruttori allievi in servizio attivo il responsabile degli allievi, che risponde al Comandante per le attività degli stessi e ne segue le direttive.
2. Il responsabile allievi, salvo l'ipotesi di revoca, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Comandante, può essere rinominato e partecipa alle riunioni del Direttivo per la trattazione di argomenti inerenti le attività degli allievi.
3. Spetta al Responsabile allievi la custodia e l'aggiornamento delle schede personali degli stessi, previo incarico scritto da parte del Comandante.
4. Il Responsabile allievi deve adempiere a quanto previsto dall'articolo 10 (Diritti e doveri del Vigile del Fuoco).

Art. 25
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ED ASSEMBLEE

1. A tutte le sedute di Direttivo e Assemblea del Corpo possono essere invitati l'Assessore comunale delegato, il Presidente della Federazione provinciale o suo delegato, l'Ispettore o suo delegato.

Art. 26
ASSICURAZIONE

1. I Vigili del fuoco godono della tutela assicurativa contro gli infortuni o malattie in base alla vigente normativa. Sono pure garantiti per tutti i danni economici, civili e morali che dovessero subire in conseguenza degli interventi effettuati, previsti dal presente statuto.
2. Tutti gli infortuni, malattie e danni conseguiti nell'adempimento del servizio devono essere comunicati immediatamente al Comandante, il quale provvede a inoltrare agli organi competenti la richiesta d'indennizzo.
3. Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alla legislazione vigente.

Art. 27
ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Il Corpo è dotato di autonomia amministrativa e gestionale propria. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
2. Il Corpo adotta ogni anno un bilancio annuale secondo le indicazioni del “regolamento – norme amministrative”, parte integrante del presente statuto, approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 28
SERVIZI A PAGAMENTO

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle norme vigenti, possono essere a pagamento:
 a) i soccorsi tecnici non urgenti prestati ad enti ed a privati;
 b) le visite e i servizi di vigilanza;
 c) i servizi di collaborazione e di assistenza tecnica in caso di manifestazioni organizzate da privati e da enti, anche se espressamente richiesti dall'autorità di pubblica sicurezza.
2. Quando non siano previsti da norma di legge o da deliberazione della Giunta provinciale, i servizi a pagamento sono svolti a giudizio insindacabile del Comandante. Le tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale sulla base del tariffario di riferimento provinciale, proposto dalla Federazione provinciale ed approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 29
COLLEGIO DEGLI ARBITRI

1. Nelle vertenze riguardanti il Corpo, sorte fra i suoi componenti, decide il Direttivo.
2. Nelle vertenze sorte fra i componenti ed il Comandante o il Direttivo decide l'Assemblea.
3. In ogni caso le vertenze ed i ricorsi riguardanti le espulsioni sono proponibili al Collegio dei Probiviri della Federazione provinciale dei Corpi Vigili del fuoco volontari, che decide in via definitiva.

Art. 30
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1. Le deliberazioni dell’Assemblea e del Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti all’Assemblea o al Direttivo, validamente costituiti. Le istanze possono essere poste in votazione in Assemblea solo se inoltrate per iscritto al Comandante almeno tre giorni prima della convocazione. In caso contrario, le stesse possono essere trattate in Assemblea solo se sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto e qualora almeno la metà più uno dei presenti, aventi diritto di voto, siano favorevoli.
2. Alle elezioni o designazioni si procede con votazione segreta.
3. Ad esclusione delle designazioni di Comandante e Vicecomandante, successivamente alla prima votazione, se nessuno ha raggiunto la maggioranza richiesta dei voti espressi dagli aventi diritto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Le altre deliberazioni si adottano di norma con votazione per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quinto dei componenti aventi diritto al voto, presenti in Assemblea, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.

4. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale con gli argomenti trattati e deliberati con allegato l'elenco dei presenti, firmato dal Comandante e dal Segretario.
5. Il primo punto dell'ordine del giorno di ogni riunione o seduta deve contemplare la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
6. Al fine di consentire l'ottimale coordinamento dell'attività dei Corpi, il Comandante è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ispettore Distrettuale competente, riguardo ad eventuali problematiche nella materia antincendi, fornendo copia della corrispondenza intercorrente con uffici ed enti e degli atti assunti in merito.

Art. 31
SORVEGLIANZA GENERALE

1. Il Sindaco esercita la sorveglianza sui Corpi istituiti nel Comune di appartenenza, in ordine all'osservanza delle leggi, regolamenti e altre disposizioni vigenti in materia antincendi. Il Comandante è tenuto a riferire al Sindaco, su richiesta dello stesso, su tutte le questioni attinenti il servizio del Corpo.
2. L'Ispettore distrettuale sorveglia l'andamento generale e l'organizzazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del distretto di competenza, fornendo l'assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa per il migliore adempimento degli obblighi di legge e per l'espletamento delle attività sociali. A tale scopo egli può chiedere copia delle deliberazioni, di atti o altri chiarimenti ritenuti necessari ed informare la Federazione.

Art. 32
INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono ricoprire le cariche previste per i componenti del Direttivo del Corpo, coloro che siano stati condannati all'interdizione dai pubblici uffici (Articolo 28 del Codice Penale).